

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 26 ottobre 2021, n. 708

Approvazione del Regolamento Regionale concernente: "Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici".

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Regionale concernente: “Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2021, n. 431;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del ‘Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio’, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la nota del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021 avente ad oggetto “Modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”;

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia;

VISTA la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e ss.mm.ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 concernente “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che ha dato attuazione al progetto complessivo dell’Agenda Digitale Italiana, individuando le linee strategiche di azione e identificando gli obiettivi da raggiungere;

VISTO il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” e ss.mm.ii., che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico;

VISTO il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii ed, in particolare, il Capo V del Titolo III;

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 recante: “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l’art. 21 (Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici), comma 6, della suddetta Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, ai sensi del quale:

“... la Giunta regionale,, con uno o più regolamenti approvati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

.....

e) il funzionamento di APE Lazio;

f) l’individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, in misura non superiore a 15,00 euro per ciascun attestato;

..... ”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 concernente “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, che all’art. 10, comma 4, lettere a) e b) prevede che le Regioni istituiscano il Catasto territoriale degli impianti termici, favorendo l’interconnessione con il Catasto relativo agli attestati di prestazione energetica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 concernente “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 marzo 2012, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplicificazione, del Ministro per la Coesione Territoriale, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata istituita l'Agenda Digitale Italiana;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012, concernente “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”, ai sensi del quale, per ogni Regione viene assegnata una quota minima di incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, necessaria a raggiungere l'obiettivo nazionale al 2020 del 17% del consumo finale lordo di energia, obiettivo assegnato dall'Unione Europea all'Italia con Direttiva 2009/28/CE, recepita con il sopracitato Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 recante “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”;

VISTO il Piano di Azione per l'Efficienza Energetica 2014 (PAEE 2014), approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 luglio 2014, che riporta gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall'Italia al 2020 e le misure di *policy* da attivare per il loro raggiungimento;

VISTI i Decreti Interministeriali 26 giugno 2015 concernenti “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

VISTO il Decreto Interministeriale 10 novembre 2017 di adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2015, n. 284 concernente “Adozione Agenda Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2016, n. 335 recante “Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 ‘Legge di stabilità regionale 2016’”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2016, n. 509 concernente “Adozione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio”, che prevede la realizzazione, in collaborazione - tramite apposito accordo *ex art.* 15 Legge n. 241/1990 - con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito ENEA), di un sistema informatico con accesso tramite Internet, da mettere a disposizione della Regione Lazio, con lo scopo di realizzare un catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici per una futura realizzazione del catasto energetico degli edifici e del catasto degli impianti termici in essi installati;

VISTO l'Accordo Registro Cronologico n. 20081 per la realizzazione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica nella Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio, sottoscritto con firma digitale in data 16 novembre 2016 tra il Presidente della Regione Lazio e il Presidente dell'ENEA, di cui alla suddetta D.G.R. n. 509/2016;

CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione del sopracitato Accordo, Registro Cronologico n. 20081, tra Regione Lazio ed ENEA sono state avviate le attività per l'attuazione del Sistema Informativo APE Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2017, n. 398 concernente "Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 7/6/2016. Approvazione delle nuove 'Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento' e dello 'Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici', preposti al rilascio dell'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del Decreto interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2017, n. 824 concernente "Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica";

VISTI gli atti dirigenziali di attuazione della soprarichiamata D.G.R. 6 dicembre 2017, n. 824 di seguito elencati:

- Determinazione 14 dicembre 2017, n. G17388 di Adozione della 'Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici 'APE Lazio';
- Determinazione 23 gennaio 2018, n. G00736, di approvazione dell'Avviso pubblico recante avvio della trasmissione, in formato digitale, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) sul Sistema Informativo APE Lazio;
- Determinazione 5 aprile 2018, n. G04371, di approvazione dell'Avviso pubblico recante avvio della fase a regime del Sistema Informativo APE Lazio e cessazione della validità di trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione Energetica;
- Determinazione 11 dicembre 2020, n. G15173, di Aggiornamento della 'Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici 'APE Lazio'';
- Determinazione 8 luglio 2021, n. G09082, di Adozione della 'Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici APE Lazio - Edizione aggiornata al mese di giugno 2021'';

VISTO il Regolamento Regionale 23 dicembre 2020, n. 30 concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici";

RAVVISATA la necessità di dare attuazione anche alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6, lett. e) ed f) della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di efficientamento e risparmio energetico;

VISTA l'allegata proposta di Regolamento Regionale concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 28 articoli e n. 4 allegati rispettivamente denominati:

- Allegato 1: Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici "APE Lazio" - Edizione aggiornata al mese di Giugno 2021;
- Allegato 2: Modello Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica) (L. 241/1990 e successive modifiche);
- Allegato 3: Logo APE Lazio;
- Allegato 4: Criteri e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 21 comma 7 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii., i proventi derivanti dal presente Regolamento, concernenti i versamenti degli oneri di cui all'art. 16 del medesimo, da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, "*...a decorrere dall'esercizio 2019, sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' del titolo 3 'Entrate extratributarie'...*";

CONSIDERATO che tali introiti, in coerenza con quanto disciplinato dal su richiamato comma 7, sono destinati al finanziamento:

"a) di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), come introdotto dalla presente legge, e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità;

b) delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per un importo corrispondente alla restante quota non destinata per le finalità di cui alla lettera a)";

PRESO ATTO che, ai sensi del sopracitato comma 7, agli oneri derivanti dal presente Regolamento Regionale, concernenti le spese per l'implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 3 e ss.mm.ii. e le spese per le attività di ispezione effettuate da ARPA Lazio, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel "Fondo per l'efficientamento energetico" di cui al Programma 01 "Fonti energetiche" della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", alimentato dalle somme derivanti dal pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del presente Regolamento Regionale, versate all'entrata del bilancio della Regione nella Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie", a decorrere dall'anno 2019;

PRESO ATTO che, ai sensi del sopracitato comma 7, sono stati istituiti i seguenti capitoli:

- per quanto concerne l'entrata

Capitolo n.	Descrizione Capitolo	PCF
E0000321516	Proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico di cui all'art. 21, c. 7, l.r. n. 7/2018"	3.02.02.01.999

- *per quanto concerne la spesa*

Capitolo n.	Descrizione Capitolo	MISS/PRG: 17/01 PCF
U0000E11108	Fondo per l'efficientamento energetico (art. 21, c. 7, l.r. n. 7/2018) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali	1.04.01.02
U0000E11109	Armo - Fondo per l'efficientamento energetico (art. 21, c. 7, l.r. n. 7/2018) § servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del Regolamento Regionale concernente: "Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 28 articoli e n. 4 allegati rispettivamente denominati:

- Allegato 1: Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici "APE Lazio" - Edizione aggiornata al mese di Giugno 2021;
- Allegato 2: Modello Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica) (L. 241/1990 e successive modifiche);
- Allegato 3: Logo APE Lazio;
- Allegato 4: Criteri e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo;

VISTA la nota del 13 settembre 2021, prot. n. 714499, con cui l'Ufficio Legislativo ha comunicato che, in relazione alla suddetta proposta di Regolamento, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale, ai sensi dell'art. 65, co. 5 *bis*, del Regolamento Regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di approvare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b), dello Statuto, il Regolamento Regionale concernente: "Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 28 articoli e n. 4 allegati rispettivamente denominati:

- Allegato 1: Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici "APE Lazio" - Edizione aggiornata al mese di Giugno 2021;
- Allegato 2: Modello Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica) (L. 241/1990 e successive modifiche);
- Allegato 3: Logo APE Lazio;
- Allegato 4: Criteri e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”

CAPO I
OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettere e) ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), detta disposizioni in materia di:

- a) funzionamento del sistema informativo APE Lazio;
- b) individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate, in particolare, ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 23 dicembre 2020, n.30 (Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici), e le seguenti ulteriori definizioni:

- a) codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica (codice APE): codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal sistema informativo APE Lazio al termine della procedura di validazione a cura dei soggetti abilitati;
- b) APE Lazio: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di certificazione energetica e che comprende il catasto degli APE;
- c) soggetto abilitato: il professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente e dalla deliberazione di giunta regionale 11 luglio 2017, n. 398 e sue eventuali successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività di rilascio dell'attestato di prestazione energetica ed iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 9.

Articolo 3

(Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla prestazione energetica)

1. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione e di esclusione del presente regolamento si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e all'Appendice A al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2. Ai fini del presente regolamento tra gli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 3 del d.lgs. 192/2005 rientrano anche quelli di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
3. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell'attestato di prestazione energetica, di seguito APE, di cui al capo II.
4. La prestazione energetica dell'edificio è espressa attraverso gli indici descritti al capitolo 2 dell'allegato al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali; per le modalità di classificazione degli immobili, si applica quanto previsto dal capitolo 5 del medesimo allegato.

CAPO II
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Articolo 4

(Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'APE)

1. Con riferimento all'obbligo di dotarsi di un APE, nonché alle modalità di rilascio e di affissione dello stesso e all'individuazione dei soggetti a ciò preposti, si applica quanto previsto dall'articolo 6 del d. lgs. 192/2005 e successive modifiche.
2. Gli edifici di nuova costruzione anche realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017 e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati dell'APE prima del rilascio del certificato di agibilità, ovvero prima della relativa attestazione mediante segnalazione certificata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono assolti a seguito di avvenuta validazione dell'APE da parte del soggetto abilitato sul sistema informativo APE Lazio di cui all'articolo 11.
4. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui al presente regolamento, può essere dotato di APE.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del d.lgs. 192/2005 l'obbligo di dotare l'edificio di APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia).

Articolo 5

(Attestato di prestazione energetica e sua validità)

1. Il format dell'APE è conforme a quello riportato nell'appendice B al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2. L'APE è rilasciato esclusivamente da un soggetto abilitato iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 9.
3. L'APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, l'APE ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data di attribuzione del protocollo del registro ufficiale della Regione unitamente al codice identificativo assegnato dal sistema informativo APE Lazio di cui all'articolo 14, comma 5. La validità dell'APE decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o nel caso di mutamento della destinazione d'uso.
5. La validità temporale massima dell'APE è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio di cui al capo II del regolamento regionale 30/2020.
6. Qualora le prescrizioni di cui al comma 5 non vengano rispettate, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la prima scadenza non rispettata relativa alle suddette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini il rapporto di efficienza energetica e/o i libretti di impianto sono allegati all'APE, in formato elettronico, secondo le modalità indicate dal sistema informativo APE Lazio.
7. L'APE firmato digitalmente e trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 14 resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto abilitato alla firma digitale.
8. La modifica degli estremi catastali o dell'indirizzo, in fase successiva alla validazione dell'APE, non comporta la decadenza dello stesso e il versamento degli oneri di cui all'articolo 16.

Articolo 6

(Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici)

1. L'APE deve essere richiesto dal proprietario dell'immobile, a proprie spese, ad un soggetto abilitato iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 9. Nel caso di edifici di nuova costruzione per proprietario si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera direttamente.
2. Il soggetto abilitato fornisce al richiedente di cui al comma 1, l'informativa di cui al punto 7.1.1. dell'allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, comprendente anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, la nomina del soggetto abilitato avviene prima dell'inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche.
4. L'APE presuppone lo svolgimento, da parte del soggetto abilitato, di un complesso di operazioni, in coerenza con le procedure, i metodi di calcolo e gli applicativi informatici di cui all'allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, tra cui:
 - a) il reperimento dei dati di ingresso relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica;
 - b) l'esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio in condizioni standard;
 - c) la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio e della classe energetica;
 - d) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
 - e) la redazione dell'APE, l'apposizione della firma digitale e la trasmissione dello stesso sul sistema informativo APE Lazio secondo le modalità di cui alle linee guida riportate nell'allegato 1.
5. Se il soggetto abilitato non dispone di tutte le competenze necessarie per rilasciare l'APE può collaborare con uno o più soggetti abilitati in modo che vengano ricoperti tutti gli ambiti professionali

per i quali è richiesta la competenza. In tal caso all'APE devono essere apposte più firme digitali in sequenza da parte dei suddetti soggetti, i quali devono risultare iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 9.

6. Il soggetto abilitato documenta le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell'edificio. A tal fine in particolare:

- a) effettua almeno un sopralluogo sull'edificio oggetto di valutazione;
- b) documenta fotograficamente l'esterno dell'edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.);
- c) redige rilievi grafici o controlla rilievi e progetti esistenti.

7. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari è fatto obbligo agli amministratori di condominio di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedono, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.

8. L'APE deve essere corredato dal protocollo del registro ufficiale della Regione e dal codice identificativo attribuito dalla Regione stessa attraverso il sistema informativo APE Lazio di cui al capo IV, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui all'articolo 16.

Articolo 7

(Requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici)

1. Ai fini del rilascio dell'APE, i soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica di cui all'elenco regionale previsto dall'articolo 9 devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 192/2005) e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per gli edifici di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

Articolo 8

(Annunci commerciali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, l'indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. A tal fine è obbligatorio utilizzare, con esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format di cui all'Appendice C delle linee guida approvate dal suddetto decreto.

CAPO III

REQUISITI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ED ELENCO REGIONALE

Articolo 9

(Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 75/2013 sono riconosciuti quali soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale, di seguito denominato elenco regionale.
2. La gestione dell'elenco regionale di cui al comma 1 è affidata alla direzione regionale competente in materia, tramite il sistema informativo APE Lazio disciplinato dal capo IV, di cui l'elenco stesso costituisce una specifica sezione.
3. L'utilizzo e il trattamento dei dati relativi ai soggetti abilitati sono finalizzati alla gestione dell'elenco regionale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e la Regione è titolare del relativo trattamento, che avviene anche attraverso strumenti informatici.
4. L'elenco regionale è reso pubblico per i soli soggetti abilitati che hanno manifestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche.
5. Il consenso da parte dei soggetti abilitati viene manifestato mediante il modello di dichiarazione contenuto nell'informativa di cui all'allegato 2, redatta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento n. 2016/679/UE e successive modifiche, reperibile nella sezione dedicata del sistema informativo APE Lazio.

Articolo 10

(Requisiti di iscrizione all'elenco regionale e credenziali elettroniche)

1. All'elenco regionale di cui all'articolo 9 sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti di cui al d.p.r.75/2013 e successive modifiche e alla deliberazione di giunta regionale 398/2017 e sue eventuali successive modificazioni per l'esercizio dell'attività di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, anche se i titoli richiesti sono conseguiti in altre regioni o in Stati esteri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. L'iscrizione all'elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del sistema informativo APE Lazio di cui al capo IV.
3. I dati richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale sono inseriti mediante la compilazione dell'apposita modulistica disponibile on-line nell'applicativo informatico.

CAPO IV

SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Articolo 11

(Istituzione e funzionamento del sistema informativo)

1. Il sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici del Lazio, di seguito denominato APE Lazio, con accesso tramite internet, costituisce il sistema unico per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica, il cui logo identificativo è riportato nell'allegato 3.
2. APE Lazio contiene l'elenco dei certificatori di cui all'articolo 9 e la raccolta degli attestati di prestazione energetica condiviso con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d) del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, denominato SIAPE.
3. L'accesso al sistema informativo APE Lazio avviene attraverso una sezione del sito istituzionale della Regione, al link <https://www.apelazio.enea.it/>, ed è regolato tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti che vi accedono, cui vengono assegnate specifiche credenziali.
4. La Regione stipula con ENEA un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, al fine di disciplinare le attività di interesse comune da svolgere in collaborazione per adeguare ed integrare il sistema informativo APE Lazio alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 12

(Pubblicità dei dati del sistema informativo APE Lazio)

1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema APE Lazio sono pubblici.
2. Con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia, sono individuate le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema APE Lazio, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di proprietà industriale o di tutela di qualunque altra forma di segreto.

Articolo 13

(Accesso pubblico al sistema informativo APE Lazio)

1 Il sistema APE Lazio assicura l'accesso a tutti i dati di cui all'articolo 12 in modo semplice e per via telematica con le seguenti modalità:

- a) a titolo gratuito per i soggetti abilitati relativamente agli APE dagli stessi sottoscritti;
- b) a titolo gratuito per i proprietari degli immobili e/o edifici relativamente agli APE ad essi relativi;
- c) a titolo gratuito per la pubblica amministrazione;
- d) a titolo gratuito per i notai, eventualmente sulla base di un'apposita convenzione tra la Regione e gli ordini notarili per disciplinare l'accesso al sistema;
- e) a titolo oneroso per tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare:

- a) la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica;
- b) la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
- c) l'annullamento e la sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
- d) il rilascio di copie dell'attestato di prestazione energetica;
- e) le ricerche di attestati di prestazione energetica e le visualizzazioni di dettaglio dei dati in essi contenuti.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), l'accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare il solo rilascio di copie degli attestati di prestazione energetica riferiti ai propri edifici e/o immobili.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), l'accesso al sistema APE Lazio consente di effettuare:

- a) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all'articolo 10 del d. lgs. 192/2005;
- b) l'estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
- c) l'interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicativo con il SIAPE;

d) le ricerche di attestati e le visualizzazioni del dettaglio dei dati in essi contenuti relativamente agli immobili e/o edifici ricadenti sul territorio di propria competenza, anche ai fini dell'attività ispettiva di cui al capo III del r.r 30/2020.

5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare ricerche di attestati al fine di espletare i propri compiti in occasione di compravendite di immobili, nonché di estrarre copia dell'APE con il relativo codice identificativo.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera e), la Regione garantisce l'accesso agli atti necessari allo svolgimento della propria attività a seguito dell'inoltro di un'apposita istanza secondo il modello di cui all'allegato 2.

7. È altresì consentito a tutti i soggetti l'accesso libero, senza autenticazione, per poter consultare l'elenco dei professionisti abilitati e i dati relativi alla classificazione energetica degli edifici su base provinciale e comunale.

Articolo 14

(Accesso dei soggetti abilitati al sistema APE Lazio e modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche)

1. I soggetti abilitati accedono al sistema informativo APE Lazio per redigere, annullare o sostituire gli APE secondo le modalità e le procedure informatiche indicate nella guida di cui all'allegato 1.
2. I soggetti abilitati, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione energetica dell'edificio, compilano l'APE on-line, secondo le procedure e le modalità di cui al comma 1. Al termine della compilazione, il soggetto appone la firma digitale e provvede alla convalida dell'attestato e alla relativa trasmissione.
3. Successivamente alla trasmissione dell'attestato, lo stesso non è più modificabile; eventuali modifiche o integrazioni possono essere effettuate soltanto mediante l'annullamento e la sostituzione dell'attestato, come specificato nell'allegato 1.
4. L'APE è registrato attraverso il sistema APE Lazio secondo un codice identificativo alfanumerico fornito dallo stesso sistema.
5. L'APE è validamente acquisito quando è dotato del protocollo del registro ufficiale della Regione unitamente al codice identificativo del sistema APE Lazio.
6. Il soggetto abilitato è tenuto a consegnare l'APE al proprietario dell'immobile entro quindici giorni dall'intervenuta validazione dell'attestato da parte del sistema informativo APE Lazio.
7. Per le finalità di cui al presente regolamento, la Regione può stipulare, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni con gli ordini e/o collegi professionali cui appartengono i soggetti abilitati, anche al fine di ricevere informazioni tempestive in merito al possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
8. La Regione garantisce l'accesso ai soggetti abilitati che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate dal presente articolo secondo modalità che assicurino:
 - a) l'identificazione dei soggetti;
 - b) l'individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione energetica di ciascun soggetto.
9. Il soggetto abilitato ha l'obbligo di conservare l'APE per cinque anni dalla validazione da parte del sistema APE Lazio, nonché, per il medesimo periodo, i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell'APE, e di metterli a disposizione della direzione regionale competente in materia di energia e dell'ARPA Lazio per le verifiche e ispezioni, in caso di specifica richiesta da parte delle stesse ai sensi degli articoli 21 e 22. Tale documentazione

comprende, tra l'altro, il rilievo dell'immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell'edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo, tutto il materiale relativo a copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra documentazione equivalente relativa all'edificio o all'immobile certificato e l'eventuale relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.

10. Le modalità di accesso dei soggetti abilitati al sistema informativo APE Lazio di cui all'allegato 1, sono definite ed aggiornate periodicamente con determinazione del direttore della direzione regionale competente.

Articolo 15

(Trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie)

1. Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatoria la presentazione dell'APE ai sensi dell'articolo 3, i soggetti abilitati possono trasmettere, attraverso il sistema APE Lazio, attestati di prestazione energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo.
2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni di cui al presente capo e al capo V vigenti per gli altri attestati.

Articolo 16

(Oneri per la trasmissione degli APE e per l'esercizio del diritto di accesso)

1. Per la trasmissione dell'APE da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 9 al sistema APE Lazio, è dovuto il versamento di un onere di euro 15,00 per ciascun attestato, da pagare all'atto della trasmissione secondo le modalità previste dallo stesso sistema informatico.
2. Per l'accesso ai documenti contenuti nel sistema informatico APE Lazio da parte dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), è dovuta la corresponsione della tariffa determinata ai sensi dell'articolo 468 e dell'Allegato V al regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
3. La tariffa di cui al comma 2, è calcolata dalla struttura regionale competente in materia e comunicata ai soggetti interessati a seguito dell'inoltro della richiesta di accesso agli atti secondo il modello di cui all'allegato 2.

CAPO V
CONTROLLI E ISPEZIONI

Articolo 17

(Criteri generali per eseguire i controlli sui soggetti abilitati)

1. La Regione effettua, con l'ausilio del sistema informativo APE Lazio, i controlli volti a verificare il possesso, in capo ai professionisti iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 9, dei requisiti di cui al d.p.r. 75/2013 e successive modifiche e alla deliberazione di giunta regionale 398/2017 e sue eventuali successive modificazioni ed in particolare dei seguenti:

- a) iscrizione all'albo o collegio professionale;
- b) attestato di corsi di formazione di ottanta ore;
- c) attestato di aggiornamento del corso di formazione di otto ore.

2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti dalla direzione regionale competente, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, la direzione regionale comunica ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale e successivamente procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso nei confronti dei soggetti che non sono in possesso dei requisiti richiesti.

3. La Regione, per le attività di cui al presente articolo, si avvale di LazioCrea SpA in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento n. 2016/679/UE.

Articolo 18

(Criteri generali per eseguire i controlli sugli APE)

1. Ai sensi l'articolo 5 del d.m. 26 giugno 2015, la Regione esegue i controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, nonché l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 della l.r. 7/2018, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio) è l'Autorità incaricata per effettuare annualmente le verifiche tecniche e le ispezioni di cui agli articoli 22 e 23, sulla base del campione definito al successivo articolo 20.
3. I controlli di cui al comma 1 sono articolati su due livelli di seguito indicati:
 - a) controlli di I livello - accertamento documentale: relativi al cento per cento degli APE e ad un accertamento successivo sul campione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), secondo quanto previsto dall'articolo 21;
 - b) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

Articolo 19

(Ispettori per il controllo degli APE)

1. L'attività ispettiva può essere svolta da personale tecnico avente i seguenti requisiti:
- a) laurea magistrale conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica;
 - b) lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:
 - 1) sistemi per l'ingegneria e l'ambiente;
 - 2) fisica tecnica industriale;
 - 3) fisica tecnica ambientale;
 - 4) fisica teorica, modelli e metodi matematici;
 - 5) misure meccaniche e termiche;
 - 6) chimica industriale;
 - 7) principi di ingegneria chimica;
 - c) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
 - d) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del d.m. 37/2008 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del medesimo decreto è di un anno.

Articolo 20

(Determinazione del campione)

1. Ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, della l.r. 7/2018 le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono effettuate su un campione individuato dalla direzione regionale competente in materia di energia, secondo i criteri di cui all'allegato 4 e pari ad almeno il:
 - a) due per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio;
 - b) dieci per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio riferiti agli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017.
2. Il campione di cui al comma 1, lettera a), viene individuato attraverso un algoritmo costruito sulla base delle ripartizioni, dei criteri e dei vincoli di cui all'allegato 4, eseguito in modo automatizzato dal sistema APE Lazio e determinato con cadenza semestrale rispetto agli APE trasmessi a tale sistema nel semestre precedente. Sono altresì inclusi nel campione di cui al comma 1, lettera a), gli APE oggetto di segnalazione di non correttezza effettuata dal proprietario o avente titolo.
3. Il campione di cui alla lettera b) del comma 1 viene individuato in modalità casuale dal sistema informativo APE Lazio.

Articolo 21

(Controlli di I Livello: accertamento documentale)

1. I controlli di I livello sono effettuati in via automatizzata dal sistema APE Lazio. Nella fase di caricamento del “tracciato XML”, il sistema APE Lazio procede alla validazione del file XML nel rispetto dello standard XSD definito dal Comitato Termotecnico Italiano nella versione 12 ovvero ad un accertamento di alcuni parametri significativi con la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie prima della validazione definitiva dell’APE, che il soggetto abilitato deve provvedere a correggere.
2. Gli APE che presentano anomalie, carenze o discordanze nei dati forniti, sono sottoposti ad un successivo accertamento documentale delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto abilitato e della completezza dei documenti richiesti dal format dell’APE di cui all’appendice B al d.m. 26 giugno 2015.
3. I soggetti abilitati, che hanno redatto gli APE facenti parte del campione di cui al comma 1, vengono informati dei controlli di I e II livello a mezzo posta elettronica certificata, trasmessa tramite il sistema APE Lazio, ove vengono indicati i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le modalità di svolgimento dei controlli stessi ed il termine per la relativa conclusione, che non può superare i sessanta giorni successivi a tale comunicazione.
4. La direzione regionale competente in materia di energia può richiedere, con apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, chiarimenti circa le dichiarazioni rese.
5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di conclusione dei controlli di cui al comma 3, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta.

Articolo 22

(Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni)

1. La direzione regionale competente in materia di energia trasmette ad ARPA Lazio il campione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), comprensivo degli APE oggetto di segnalazione di non correttezza, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni rese dal soggetto abilitato.
2. Gli APE di cui al comma 1, sono sottoposti a verifiche tecniche ed ispezioni.
3. ARPA Lazio, nel corso delle verifiche tecniche sugli APE di cui al comma 1, può richiedere, con apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, la trasmissione di ulteriore documentazione ed in particolare:
 - a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
 - b) documentazione fotografica esterna e interna dell'edificio;
 - c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
 - d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);
 - e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
 - f) abaco ponti termici presenti nella struttura;
 - g) altra documentazione anche non avente carattere tecnico eventualmente ritenuta necessaria.
4. Il soggetto abilitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, trasmette la documentazione richiesta esclusivamente in formato elettronico tramite posta certificata all'indirizzo indicato nella comunicazione predetta.
5. La comunicazione di cui al comma 3, sospende ulteriormente i termini di conclusione delle verifiche di cui al comma 3 dell'articolo 21, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta.
6. ARPA Lazio, anche sulla base della documentazione pervenuta, effettua le verifiche tecniche dell'APE, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata ai sensi del presente regolamento.
7. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del soggetto abilitato, ARPA Lazio invia un sollecito, prorogando i termini della presentazione della stessa per un massimo di ulteriori quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA Lazio invita il soggetto abilitato ad un contraddittorio presso i propri uffici e, in caso di assenza ingiustificata, provvede a comunicare alla direzione

regionale competente gli esiti dell'istruttoria del procedimento ai fini della richiesta di cancellazione del soggetto abilitato dall'elenco regionale di cui all'articolo 9.

8. La direzione regionale competente comunica l'esito della procedura di cancellazione all'ordine e/o collegio professionale del soggetto interessato, ove esistente.

9. ARPA Lazio, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, procede alle ispezioni su tutti gli APE la cui verifica sulla congruità e sulla coerenza dei dati e risultati espressi ha dato esito negativo, essendo stati riscontrati risultati potenzialmente anomali.

10. Sono altresì sottoposti alle ispezioni tutti gli APE oggetto di segnalazione di non correttezza.

11. ARPA Lazio, entro trenta giorni dal riscontro dell'anomalia ai sensi del comma 9, effettua le ispezioni per tutti gli edifici o immobili riconducibili agli APE risultati potenzialmente anomali dai controlli di cui al comma 6, al fine di verificare la correttezza tecnica attestata con particolare riferimento alla presenza di impianti termici presso gli immobili, sulla base dei libretti degli impianti e dei rapporti di controllo e di efficienza energetica di cui al regolamento regionale 30/2020.

12. Ai fini dell'ispezione di cui al comma 11, ARPA Lazio si coordina con le autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 30/2020, anche ai fini della eventuale acquisizione degli esiti degli accertamenti dalle stesse eseguiti, con riferimento agli immobili oggetto di ispezione.

13. ARPA Lazio conclude i controlli entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di ultimazione dell'ispezione, attestata dal relativo verbale sottoscritto dall'ispettore, attraverso una relazione che descrive l'esito del controllo e gli eventuali casi di "non correttezza formale" e di "non correttezza sostanziale" di cui all'articolo 24.

14. In caso di esito negativo delle verifiche, ARPA Lazio ne dà comunicazione al soggetto abilitato e concede la possibilità di un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.

15. ARPA Lazio, sulla base della relazione di cui al comma 13 e dell'eventuale contraddittorio di cui al comma 14:

- a) nel caso di esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto abilitato;
- b) nel caso di "non correttezza formale", ne dà comunicazione al soggetto abilitato che, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può rettificare l'APE, con oneri a proprio carico. Decorso inutilmente il termine ARPA Lazio comunica l'inadempimento alla direzione regionale competente ai fini della richiesta di cancellazione del soggetto abilitato dall'elenco regionale di cui all'articolo 9. La direzione regionale competente comunica l'esito della procedura di cancellazione all'ordine e/o collegio professionale del soggetto interessato, ove esistente;

c) nel caso di “non correttezza sostanziale”, ai fini dell’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005, in armonia con la legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche e con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche:

- 1) accerta l’infrazione ed effettua la contestazione immediata, ovvero la notificazione degli estremi della violazione al soggetto abilitato, per il pagamento in misura ridotta; trasmettendo, anche per via telematica, copia del verbale di accertamento alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento in misura ridotta, qualora comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l.r. 30/1994;
- 2) qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, trasmette, ai sensi dell’articolo 17 della l. 689/1981, il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, il quale procederà ad irrogare le sanzioni al soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 30/1994.

Articolo 23

(Esecuzione delle ispezioni)

1. L'ispezione è annunciata al soggetto abilitato da ARPA Lazio, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante posta elettronica certificata. A tal fine il soggetto abilitato provvede, entro cinque giorni dalla data della comunicazione, ad informare il proprietario o l'avente titolo circa la data dell'ispezione.
2. La data programmata per l'ispezione può essere modificata qualora il soggetto abilitato o il proprietario o avente titolo ne faccia richiesta motivata per iscritto, entro i cinque giorni antecedenti, e per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta. In tal caso, sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni ai sensi dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 22, comma 11.
3. L'ispezione è effettuata congiuntamente con gli ispettori individuati dall'autorità competente di cui al capo III del regolamento regionale 30/2020 e secondo le modalità di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento.
4. ARPA Lazio può sottoscrivere specifici protocolli di intesa con le autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 30/2020 al fine di un miglior coordinamento delle ispezioni di cui al presente articolo con quelle disciplinate dal capo III del medesimo regolamento.

Articolo 24

(Casi di non correttezza formale o sostanziale)

1. Ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi casi di:
 - a) “non correttezza formale” i casi in cui gli APE riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell’edificio non corrette, tali da non incidere sull’individuazione della prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:
 1. oggetto dell’attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio;
 2. destinazione d’uso;
 3. dati catastali;
 4. ubicazione (comune, coordinate WSG 84);
 5. codice del catasto impianti termici ove presente;
 6. per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici;
 - b) “non correttezza sostanziale” i casi di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs 192/2005 e successive modifiche.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 25

(Dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali relativi al titolare dell'APE, ai soggetti iscritti all'elenco regionale e al personale incaricato delle verifiche ispettive è consentito esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell'applicazione alle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n. 2016/679/UE. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, LazioCrea SpA è nominata responsabile del trattamento secondo le istruzioni operative di cui alla deliberazione di giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 840 e sue eventuali successive modificazioni.
3. ENEA è contitolare con la Regione del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE per le finalità di condivisione del sistema informativo APE Lazio nonché degli APE comprensivi dei dati personali del soggetto certificatore con il sistema informativo nazionale (SIAPE).
4. I ruoli ed i rapporti di contitolarità del trattamento tra la Regione ed ENEA ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE possono essere disciplinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 11 comma 4.
5. ENEA, nell'ambito della condivisione con la Regione del sistema informativo APE LAZIO di cui all'articolo 11 è individuata quale amministratore di sistema e provvede alla gestione e alla manutenzione del sistema stesso.
6. Relativamente alle finalità connesse alle ispezioni e verifiche tecniche ARPA Lazio è titolare autonomo del trattamento ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE. Qualora il trattamento debba

essere effettuato per conto del suddetto titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del medesimo Regolamento n. 2016/679/UE e del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Articolo 26

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione, ai fini della disciplina dei rapporti di contitolarità del trattamento dei dati tra la Regione ed ENEA mediante l'accordo interno di cui all'articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE si rinvia all'accordo già stipulato tra tali enti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 27

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, le somme introitate a seguito del pagamento degli oneri di cui all'articolo 16, riversate ed iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 28 e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 7/2018, sono destinate alla copertura dei costi:

a) per l'implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità;

b) per le attività di verifica ed ispezione effettuate da ARPA Lazio, per un importo corrispondente alla restante quota non destinata per le finalità di cui alla lettera a).

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, agli oneri derivanti dal presente regolamento, concernenti le spese per l'implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla l.r. 3/2016 e le spese per le attività di ispezione effettuate da ARPA Lazio, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel "Fondo per l'efficientamento energetico", di cui al programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 1 "Spese correnti", alimentato dalle somme derivanti dal pagamento degli oneri di cui all'articolo 16, versate all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie".

Articolo 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1 gennaio 2022.

ALLEGATO 1



Guida per la fruizione del
Sistema Informatico della Regione Lazio
per la gestione degli Attestati di Prestazione
Energetica degli edifici
“APE Lazio”

Edizione aggiornata al mese di Giugno 2021

PREMESSA

Il Sistema Informatico per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, denominato "APE Lazio", consente ai soggetti certificatori abilitati, di caricare e trasmettere gli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE), prodotti secondo la normativa nazionale vigente.

Tale sistema informatico consente ai cittadini di consultare e visionare gli APE relativamente agli immobili di proprietà ed ai Notai di consultare e visionare gli APE oggetto degli atti di propria competenza.

E' opportuno leggere integralmente la presente guida al fine di preparare tutti i documenti necessari per eseguire i passi sotto indicati.

REGISTRAZIONE AL SISTEMA

Registrazione per i Certificatori

Per potere accedere ai servizi offerti dal sistema, il soggetto certificatore dovrà innanzitutto registrarsi attraverso il seguente portale web:

<http://www.apelazio.enea.it> (figura 1)




Figura 1 - Homepage del sistema APE-Lazio

La registrazione per i certificatori prevede quattro fasi:

- a) ACCESSO TRAMITE SPID / Compilazione del form di registrazione;
- b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi;
- c) Caricamento della scansione del proprio documento d'identità;

d) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal sistema debitamente datato e firmato.

a) ACCESSO TRAMITE SPID / Compilazione del form di registrazione.

Per l'utilizzo del Sistema APE-Lazio è obbligatorio registrarsi.

A decorrere dal **01 marzo 2021**, l'art.24 del Decreto Legge n.76/2020 ha prescritto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di consentire l'accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante identificazione tramite **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi.

Il soggetto certificatore dovrà inserire in una pagina appositamente predisposta, i propri dati anagrafici, nonché i dati del proprio titolo di studio, l'ordine professionale (ingegneri, architetti, ...) o il collegio (geometri, periti, ecc..) di appartenenza e/o il corso di formazione abilitante alla certificazione energetica (D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 75 e s.m. e D.G.R. 398 del 11 Luglio 2017, cfr. box normativa al link: http://www.regione.lazio.it/prL_ambiente/?vw=contenutidetail&id=143). Tra le informazioni di contatto il richiedente dovrà obbligatoriamente specificare un indirizzo di posta elettronica certificata valido che servirà come username per l'accesso al sistema e che sarà utilizzato anche per tutte le comunicazioni necessarie.

Anagrafica

Nome: GiangiacomoTEST Cognome: PonzoTEST

Codice fiscale*: PNZGJC78M10E409L PEC*:

Data di nascita*: 25/12/1977

Provincia di nascita*: Roma Comune di nascita*: Roma

Residenza

Indirizzo*: via po 22 Cap*: 00100

Prov. residenza*: Roma Comune. residenza*: Roma

Telefono: Cellulare*: 3335970465

Autorizzo la pubblicazione dei miei dati nell'elenco dei certificatori disponibile nell'Homepage del sito

(*) Campi obbligatori

Figura 2 - Form per l'inserimento dei dati anagrafici

ATTENZIONE: Occorre configurare la propria PEC in modo che accetti anche messaggi di posta elettronica NON certificata al fine di essere contattati anche da gli operatori della Regione con indirizzi di posta elettronica non certificata.

Successivamente andranno inseriti i dati relativi ai requisiti professionali posseduti.

Figura 3 - Form per l'inserimento delle informazioni professionali e titolo di studio

c) Caricamento della scansione del proprio documento d'identità. (NON NECESSARIO SE CON ACCESSO TRAMITE SPID).

Il soggetto certificatore dovrà scansionare in formato PDF il proprio documento d'identità (in corso di validità) e caricarlo nel sistema tramite l'apposita procedura guidata.

Figura - UploadDocumenti d'identità

d) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal sistema

Dopo l'inserimento di tutti i dati richiesti, il sistema produrrà a video un documento, contenente la richiesta d'inserimento nell'elenco dei soggetti Certificatori della Regione Lazio che andrà firmato e caricato nel sistema in formato PDF. *Se il certificatore accede tramite SPID deve unire alla scansione del certificato la scansione del proprio documento di identità.*

Figura 5 - Modulo di registrazione




Figura6 - Upload del modulo firmato

UTILIZZO DEL SISTEMA DOPO LA REGISTRAZIONE

L'utente che accede al servizio attraverso l'apposito portale web, avrà a disposizione una propria pagina personale, contenente sulla destra i propri dati identificativi, e sulla sinistra un cruscotto di comandi per la fruizione di tutte le funzionalità offerte dal sistema. (figura 1

Anagrafica	
Mario Rossi	
Codice fiscale: MRRSS76C907E via po 22 - 00159 Roma (RM)	
Tel. 0655857425	Cellulare: 3335978465
PEC: mario.rossi@pec.com	
Titolo professionale: L17 scienze dell'architettura	
Ordine o Collegio professionale: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori	
N. ordine: 8786876548	
Tecnico	
Codice professionista assegnato: 7220	

Figura7 - Card certificatore

PER CERTIFICATORI

Sarà possibile, attraverso apposite procedure guidate, cambiare la password di accesso, nonché alcuni dati personali, e naturalmente trasmettere gli attestati di prestazione energetica prodotti dal soggetto certificatore.

Caricamento e trasmissione dell'attestato di prestazione energetica

Questa funzione viene di seguito descritta per i casi previsti.

Certificatori in possesso di firma elettronica

I soggetti certificatori devono essere in possesso di firma elettronica e firmare in forma digitale i propri documenti prima di caricarli nel sistema.

Per caricare i documenti procedere come segue cliccando su "carica XML firmato":

1 - Caricamento della scansione in formato PDF del libretto di impianto e del rapporto di controllo e di efficienza energetica;

2 - Caricamento del file XML esportato dal proprio software commerciale, e firmato in forma elettronica attraverso la specifica "XML Signature" (XAdES-BES).

La fase 1 consiste nel caricamento della scansione dei seguenti documenti, riuniti in un unico file di tipo PDF: 1. il libretto di impianto/centrale 2. L'ultimo rapporto di controllo tecnico ai sensi del D.lgs 192/05 e s.m.i.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.lgs 192/05, l'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio. La validità temporale massima di dieci anni e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

N.B.: Nei casi in cui sussistano i requisiti circa la non presenza di impianto termico/presenza di impianto termico mai attivato/presenza di impianto termico non collegato alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibile o comunque privo di approvvigionamento, il Certificatore dovrà trasmettere la dichiarazione di cui al modulo previsto, debitamente compilato e sottoscritto, in sostituzione del libretto di impianto.

Il modulo è scaricabile presso la pagina dedicata al caricamento del libretto presente sul sistema Informativo APE Lazio.

Il Sistema APE-Lazio controlla la correttezza del file XML trasmesso nel rispetto della normativa vigente che prevede, nella versione 12 (C.T.I.), una specifica struttura file stesso(XSD). <https://www.cti2000.eu/standard-xml-scambio-dati-nuovo-ape>

A questo punto eventuali errori saranno visualizzati al termine della trasmissione del file al sistema.

Si precisa che un file non corretto NON sarà accettato dalla piattaforma, pertanto il certificatore dovrà modificare la parte indicata nel messaggio di errore. Eventuali informazioni sulla struttura dell'APE e sulle informazioni contenute NON potranno essere richieste al servizio APE-Lazio.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni consultare la pagina delle FAQ presente sul Sistema APE-Lazio.

Al termine delle fasi descritte, l'attestato sarà salvato in lavorazione, e potrà essere aperto in anteprima, verificato e quindi trasmesso definitivamente.

A seguito della trasmissione, sarà possibile stampare in formato PDF, una copia dell'attestato di prestazione energetica generato con i dati trasmessi che sarà opportunamente contrassegnato da un numero identificativo.

Il soggetto certificatore inoltre, potrà visualizzare sulla propria pagina personale, l'elenco dei suoi attestati già trasmessi, e quello degli attestati ancora in lavorazione. I dati contenuti negli attestati consentiranno di tenere aggiornata la banca dati da cui la Regione potrà estrarre informazioni circa la distribuzione territoriale della qualità energetica degli edifici ed il catasto degli impianti termici. Il sistema consentirà anche la successiva gestione dei controlli delle certificazioni energetiche e dei rapporti delle ispezioni degli impianti termici previsti dalla nuova direttiva europea 31/2010.

Di seguito è riportata a titolo di esempio la schermata relativa alla pagina personale di un soggetto certificatore regolarmente iscritto ed abilitato alla trasmissione dei propri attestati elaborati.

Iniziati

Comune	Provincia	CAP	Indirizzo	Classe energetica
Ardea	RM	00012	viale G. Suvio	B
Anguillara Sabazia	RM	00001	viale G. Suvio	E
Anguillara Sabazia	RM	00001	viale G. Suvio	E
Anguillara Sabazia	RM	00001	viale G. Suvio	E
Anguillara Sabazia	RM	00001	viale G. Suvio	E
Fucentina	RM	00054	Via Galeo Romano n. 135 - 00050 - Fucentina	A1
Fucentina	RM	00054	Via Galeo Romano n. 135 - 00050 - Fucentina	A1
Fucentina	RM	00054	Via Galeo Romano n. 135 - 00050 - Fucentina	A1
Accornero	RM	02011	viale G. Suvio	B
Accornero	RM	02011	viale G. Suvio	B

Vale da 1 a 19 del 22 settembre

Attestati trasmessi

Tipo	Codice	Data	Indirizzo edificio
Edificio residenziale	678825600000163	27/11/2017	viale G. Suvio - cap 00012 - Comune di Ardea - prov RM
Edificio residenziale	689926000000146	23/11/2017	viale G. Suvio - cap 00001 - Comune di Anguillara Sabazia - prov RM
Edificio residenziale	989826000000147	23/11/2017	viale G. Suvio - cap 00001 - Comune di Anguillara Sabazia - prov RM

Anagrafica

Mario Rossi

Codice fiscale: 94955700000
via pi 27 - 00156 Roma (RM)

Tel. 958857428 Cellulare: 338572445

PEC: mario.rossi@pec.com

Titolo professionale: L.17 abilitazione dell'architettura

Ordine o Collegio professionale: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

N. ordine: 0198876044

Tecniche: Codice professionale assegnato: 720

Mappe

Figura - Area personale certifikatore

Nei casi in cui un APE, già presente nel Sistema, venga sostituito con un nuovo attestato, al fine di aggiornare le informazioni in esso contenute, comparirà una pagina di Warning (figura 16) che permetterà di confermare od annullare l'operazione in corso.

Trasmissione attestato

ATTENZIONE :

L'edificio è già presente in banca dati.

Per questo edificio è stato già prodotto un Attestato di Prestazione Energetica.

[Visualizza l'attestato trasmesso](#)

Si può scegliere di [annullare l'operazione](#) o di [aggiornare l'attestato](#).

Se si sceglie di effettuare l'aggiornamento, inserire nello spazio in basso tutte le osservazioni atte a giustificare tale necessità.

I dati relativi al vecchio attestato saranno conservati nel nostro archivio storico.

Osservazioni

Prima di trasmettere l'APE occorre visualizzare l'anteprima dell'attestato in lavorazione:



[Visualizza l'anteprima](#)

INVIATA

Trasmetti definitivamente

Figura 9- Warning per la sostituzione di un APE

Al termine della procedura di caricamento dell'Ape e di tutti i documenti richiesti, verrà generato un numero di protocollo che identificherà in modo univoco l'avvenuta presa in carico dell'attestato nell'archivio della Regione Lazio.

Si precisa che un APE trasmesso e **NON** ancora inviato e presente in quelli **IN LAVORAZIONE** può essere eliminato dal certificatore senza alcun problema e senza controlli sui dati catastali e tecnici.

Nel caso di un APE già **TRASMESSO** e **INVIATO** alla Regione, con dati **TECNICI ERRATI** E/O **IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** E/O **RISTRUTTURAZIONE**, il certificatore potrà **SOSTITUIRE** tale APE con una procedura che consiste nell'invio di un nuovo ape (risulteranno quindi dal sistema sia l'APE sostituito che l'APE successivamente inviato e quindi in corso di validità).

Si precisa che un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI ERRATI NON PUO' ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In tale caso è OBBLIGATORIO richiedere alla Regione Lazio attraverso l'indirizzo apelazio@regione.lazio.it di eliminare dal sistema l'APE in oggetto e procedere con la trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti.

Nel caso in cui un APE in corso di validità sia presente nel Sistema APE-Lazio e necessiti di essere AGGIORNATO con NUOVI DATI TECNICI, il certificatore potrà procedere con la trasmissione del nuovo APE.

Il Sistema APE-Lazio accetterà il nuovo APE segnalando la presenza di un APE con gli stessi dati catastali e richiederà se si vuole SOSTITUIRLO. Il certificatore dovrà procedere quindi con la SOSTITUZIONE come scritto nel paragrafo precedente.

Infine si informano i certificatori che nel corso della procedura di trasmissione dell'APE la piattaforma, prima di accettare l'APE trasmesso nella area di lavorazione, compie una serie di controlli sulla struttura del file XML trasmesso dal certificatore.

Qualora sia la struttura sia alcuni dati di pertinenza georeferenziata dell'APE stesso che la struttura XSD non siano conforme alla normativa vigente (versione base n.12, versione estesa n.5), il sistema non accetterà l'APE trasmesso.

Si precisa che un ulteriore controllo effettuato dalla piattaforma riguarda le generalità del certificatore stesso.

I certificatori potranno trovare ulteriori informazioni sulle pagine informative del sito <https://www.apelazio.enea.it/>

PER I NOTAI, CITTADINI E ALTRI UTENTI

Per permettere l'accesso al certificato APE in formato elettronico, e ai documenti allegati è sufficiente utilizzare il QR code presente nella quarta pagina del certificato. Cliccando (o scansionando) il QR code si accede ad una pagina interna, dove, una volta inserito il codice identificativo, permette di poter visionare ATTESTATO, LIBRETTO e XML.

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?	SI
Al fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?	NO

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 cosi' come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013.

Data 23/10/2020



Firma e timbro del tecnico

Figura 10 – Codice QR per accedere alla pagina riservata

NOTE OPERATIVE

Per un uso corretto del sistema occorre abilitare il browser all'uso del linguaggio Javascript.

La posta elettronica certificata (PEC), usata dal soggetto certificatore ai fini della registrazione, è utilizzata dal sistema per l'identificazione dell'utente e deve quindi essere personale.

E' sconsigliato quindi l'utilizzo di indirizzi PEC associate a studi professionali o società, e quindi accessibili a più soggetti.

Infine, occorre assicurarsi che la propria casella di posta sia configurata in modo da accettare anche messaggi di posta elettronica non certificata.

La casella di posta apelazio@regione.lazio.it, è stata istituita per l'assistenza in fase di registrazione o di trasmissione degli APE.

Le richieste di assistenza e informazioni, indirizzate alla piattaforma APE-Lazio a mezzo di e-mail, dovranno essere inoltrate con **E-MAIL ORDINARIA**.

Il sito APELAZIO rispetta la recente normativa vigente in materia di Privacy dell'utenza.

Ambienti di lavoro consigliati:

Browser: "Mozilla Firefox 55.0.1 *o successivi*", "Google Chrome 2.8.0 *o successivi*", "Internet Explorer 11.0.1 *o successivi*".

ALLEGATO 2

Alla Direzione Regionale
Area
 Via/P.zza/Viale.....
 001.. Roma

Oggetto: Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica).

(L. 241/1990 e successive modifiche)

Il Sottoscritto/a nato/a a

il .../.../..., residente in CAP..... Via/Piazza

..... n...., tel., indirizzo e-mail

.....@....., documento identificativo (allegare doc.)

.....n. del

- Diretto interessato, in qualità di: Proprietario Certificatore predisponente Notaio
- CTU/CTP Vigile Urbano Altro (specificare:.....)
- Legale rappresentante (allegare doc.)
- Procura da parte del rappresentante del soggetto collettivo (associazione, comitato o altro) di seguito indicato (allegare doc.):

.....

CHIEDE

di

.....
(prendere visione, prendere visione con rilascio di copia semplice/autenticata)

del sottoelencato A.P.E riferito al seguente edificio e/o immobile:

Proprietà edificio e/o immobile:	
ubicato nel Comune di:	
indirizzo:	
dati catastali:	

presentato secondo le seguenti modalità:

- raccomandata A/R
(è necessario indicare la data di accettazione da parte della Regione Lazio)
- per posta elettronica certificata.....
(è necessario indicare l'oggetto, il nome del tecnico certificatore e la data di trasmissione della PEC ovvero la stringa)
- presso lo sportello di deposito della Regione Lazio.....
(è necessario indicare la data di deposito ed eventualmente il protocollo)
- attraverso il sistema APE Lazio
(è necessario indicare la stringa identificativa dell'APE e/o del certificatore abilitato)

per i seguenti motivi (art. 25 L. n. 241/1990 e successive modifiche):

.....
.....
.....

Struttura che detiene i documenti:

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

Area coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in materia di energia e mobilità

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come indicati sul sito istituzionale http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidetail&id=143;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo, li

(firma)

.....

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per la gestione delle istanze di accesso agli atti, presentate alla Giunta regionale del Lazio

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito RGPD), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali (dati anagrafici, dati di contatto e documento identificativo) sono trattati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della Sua richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Sezione II – Accesso ai documenti amministrativi).

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681).

4. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'articolo 37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (articoli 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (articolo 30 del RGPD).

Come previsto dall'articolo 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:

- recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano VI, stanza n. 42
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it

5. DESTINATARI DEI DATI

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, adeguatamente istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti che Le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato.

I Suoi dati saranno altresì resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD - LazioCrea SpA - (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), che procederanno alle operazioni di raccolta ed elaborazione elettronica degli stessi.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.


8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13, comma 2, lettera b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (che potrà reperire nella apposita sezione del sito internet dell'Ente Regione Lazio) della Direzione regionale competente oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Regione Lazio - Giunta, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del RGPD, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

ALLEGATO 3



Sistema Informativo
APE LAZIO

ALLEGATO 4**Criteria e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo**

Criterio della ripartizione del campione orientato alle classi energetiche più efficienti:

- a) almeno una quota del 30% del campione deve essere costituito da classi energetiche comprese dagli indicatori alfanumerici da A4 ad A1 dichiarati negli APE trasmessi al sistema APE-LAZIO;
- b) il campione deve essere costituito, in relazione alle classi energetiche di cui ai seguenti indicatori alfanumerici rispettivamente da una quota del 14% per l'indicatore alfanumerico B, del 14% per l'indicatore C, del 10% per l'indicatore D, del 10% per l'indicatore E, del 10% per l'indicatore F e del 10% per l'indicatore G, come dichiarati negli APE trasmessi al sistema APE LAZIO;
- c) una quota del 2% di tutti gli APE trasmessi nel periodo di riferimento, scelti casualmente.

All'interno delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b), sono selezionati gli APE che rispondono ai seguenti criteri di assegnazione di un punteggio per determinare la priorità dei controlli:

I criterio: Vetustà dell'edificio, in assenza di ristrutturazione importante e classe energetica elevata:

EDIFICI COSTRUITI:	PUNTI
fino al 1960 non ristrutturati con classe energetica da A ad E	10
tra il 1961 e il 1980 non ristrutturati con classe da A a D	6
tra il 1981 e il 1991 non ristrutturati con classe da A a C	4
tra il 1991 e il 2013 non ristrutturati con classe da A a C	2
successivamente al 2014 non ristrutturati con classe da A a C	1

II criterio: Salto di classe energetica:

SALTI DI CLASSE ENERGETICA:	PUNTI
di 6 livelli	10
di 5 livelli	8
di 4 livelli	6
di 3 livelli	4
di 2 livelli	2

III criterio: Numero di attestati di prestazione energetica trasmessi dal soggetto abilitato:

NUMERI DI APE TRASMESSI DALLO STESSO SOGGETTO ABILITATO	PUNTI
oltre 50	10
oltre 30	8
oltre 10	6
oltre 5	4

IV criterio: Potenza nominale impianto climatizzazione invernale:

POTENZA NOMINALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	PUNTI
Minore di 10 kW	1
Uguale o maggiore di 10 kW	3

V criterio: Potenza nominale impianto climatizzazione estiva

POTENZA NOMINALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	PUNTI
Minore di 12 kW	1
Uguale o maggiore di 12 kW	3

VI criterio: Vetustà dei generatori di calore e macchine frigorifere:

VETUSTÀ DEI GENERATORI DI CALORE E MACCHINE FRIGORIFERE:	PUNTI
Minore di 15 anni	1
Uguale o maggiore di 15 anni	3

VII criterio: Vincoli nel sorteggio degli APE:

- a) massimo 2 nella stessa unità immobiliare;
- b) massimo 5 semestrali e 8 nell'anno per ogni soggetto abilitato.